

## **CONTO ENERGIA**

### **LE TRENTA DOMANDE PIU' CALDE**

(Fonte FV n. 6 – anno V, novembre-dicembre 2008)

#### **1) Che cosa s'intende per meccanismo d'incentivazione "in conto energia"?**

Il Conto Energia è un incentivo per l'installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Prevede la remunerazione incentivante dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato. Con l'espressione "incentivazione in conto capitale" si intende l'erogazione di un contributo per l'investimento necessario per la realizzazione di un impianto.

#### **2) Chi può ricevere il contributo?**

Praticamente tutti: persone fisiche e giuridiche, privati, aziende, enti pubblici, comunità, condomini. Possono presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico, sia altri soggetti in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario a installare l'impianto.

#### **3) Quali impianti possono accedere all'incentivazione?**

Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all'emanazione della delibera AEEG n° 90/07:

- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.

Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra 1° Ottobre 2005 e l'entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07, sempreché tali impianti:

- siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006;
- non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.

In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall'emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell'incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l'anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.

#### **4) Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?**

I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.

L'impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati dai laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento. Inoltre nel caso di impianti di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che non consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli simili, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA

(European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.

**5) Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?**

Si.

**6) Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell'immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?**

Può farlo se la potenza dell'impianto fv è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.

**7) E' possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?**

Si, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.

**8) E' possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?**

No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

**9) E' possibile incrementare le tariffe incentivanti?**

Si, è possibile incrementare del 5% le tariffe, purché gli impianti siano:

- di potenza maggiore di 3 kW e non integrati, i cui soggetti responsabili acquisiscono il titolo di auto produttore, cioè la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica tramite impianto fotovoltaico e la consuma per almeno il 70% per uso proprio;
- per scuole pubbliche o paritarie o per strutture sanitarie;
- integrati in sostituzione di coperture in eternit o coperture contenenti amianto;
- i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**10) In aggiunta alla tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta alla rete?**

Si, per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere tra:

- servizio di scambio sul posto: consegnare alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario prelevare dalla rete l'energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno;
- cedere alla rete tutta l'energia prodotta ai prezzi fissati dall'AEEG.

Per ora, per gli impianti di potenza superiore ai 20 kW non è possibile lo scambio sul posto: si diventa produttori di energia, che verrà pagata al prezzo AEEG. Il limite di potenza fino al quale è consentito di usufruire del servizio di scambio sul posto è stato elevato nell'ultima Finanziaria a 200 kW e l'AEEG aggiornerà prossimamente la delibera sullo scambio sul posto.

**11) Chi effettua le letture dell'energia prodotta?**

Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell'impianto. In dettaglio nei casi di impianti con potenza nominale:

- **Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto:** è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell'energia elettrica prodotta, oltre all'installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura.
- **Maggiore di 20 kW, incentivati con il Vecchio Conto Energia:** il soggetto responsabile può incaricarsi della rilevazione e della comunicazione a GSE della misura, solo nel caso in

cui l'impianto non immetta tutta l'energia elettrica prodotta in rete. Inoltre, i soggetti responsabili debbono comunque trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza;

- **Maggiore di 20 kW, incentivati con il Nuovo Conto Energia, che immettano o meno tutta l'energia elettrica prodotta in rete:** il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la rilevazione dell'energia prodotta. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.

## **12) Che succede se il Gestore di rete locale non comunica le misure mensili a GSE?**

Nel caso in cui il Gestore di rete, in qualità di Responsabile del servizio di misura, non comunichi a GSE le misure mensili di produzione incentivata relative al mese n nel corso del mese n+1, il GSE provvede all'inserimento a sistema di misure di produzione stimata da incentivare a titolo di acconto. La stima viene valutata in base a una curva di insolazione annuale specifica per le diverse regioni.

## **13) Il soggetto responsabile come può visualizzare le informazioni riguardo i pagamenti?**

Il soggetto responsabile accedendo al portale [www.gsel.it](http://www.gsel.it) riesce a visualizzare i dettagli relativi ai diversi pagamenti disposti da GSE (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie).

## **14) Il gestore di rete locale può pretendere che l'impianto resti in servizio per 20 anni? E se l'impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell'edificio?**

Il gestore non può pretendere che l'impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l'incentivazione è in conto energia l'impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell'energia effettivamente prodotta.

## **15) E' riconosciuto un premio per chi è in possesso di certificazione energetica dell'edificio?**

Il nuovo conto energia prevede un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia purché si tratti di impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto. Si ottiene il premio se il proprietario è in possesso di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio con l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio stesso e dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto effettua gli interventi indicati nel suddetto attestato i quali determinino una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio. A seguito dell'esecuzione degli interventi il proprietario dell'impianto trasmette al GSE la certificazione energetica dell'edificio chiedendo il riconoscimento del premio che decorrerà a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno energetico dimostrata dalla certificazione energetica prodotta, ma non potrà essere maggiore del 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l'intero periodo residuo di diritto.

## **16) Risulta possibile conteggiare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico nella valutazione degli indici di prestazione energetica degli edifici?**

L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non può essere conteggiata in tale valutazione poiché, di fatto, la tariffa base riconosciuta costituisce l'incentivo specifico erogato per il suddetto impianto al fine di non incentivare più volte la stessa energia. Tanto per fare esempio, nel caso che l'impianto

di climatizzazione invernale sia costituito da una pompa di calore, si presuppone che l'energia elettrica necessaria per alimentare tale dispositivo sia prelevata dalla rete.

**17) Quali sono le tempistiche e il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo?**

Il premio è riconosciuto a decorrere dell'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

**18) Il premio è cumulabile con la detrazione fiscale?**

Il premio è cumulabile con la detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare. Non sono cumulabili le spese relative alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico pena il decadimento al diritto all'ammissione alle tariffe incentivanti.

**19) Il contributo del conto energia è soggetto a IVA?**

No.

**20) Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?**

La procedura da seguire per avere diritto alle tariffe è la seguente:

- si acquisisce l'autorizzazione amministrativa locale (di solito è sufficiente una DIA)
- si inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e si richiede allo stesso al connessione alla rete specificando se si intende avvalersi del servizio di scambio sul posto (per i soli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW)
- il gestore di rete comunica il punto di consegna
- a impianto ultimato si invia comunicazione di ultimazione lavori al gestore di rete che ne curerà l'allaccio alla rete elettrica
- Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto bisogna far pervenire al GSE la domanda di concessione della tariffa incentivante unita alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti
- Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il GSE comunica la tariffa incentivante.

**21) Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?**

L'incentivo viene erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ed è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.

**22) Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?**

I pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d'invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).

**23) Il contributo è soggetto a tassazione diretta?**

Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall'applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa. Si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi.

**24) Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?**

Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata dagli impianti entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1.200 MW, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).

**25) Quali sono i temi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?**

Il Gestore dei Servizi Elettrici, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.

**26) Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?**

La potenza nominale cumulativa incentivabile con il nuovo decreto è di 1.200 MW. Verranno però incentivati anche gli impianti che entreranno in esercizio entro 14 mesi dalla data del raggiungimento dei 1.200 MW, resa nota dal GSE tramite il proprio sito internet; tale limite sarà elevato a 24 mesi se il soggetto responsabile degli impianti è un ente pubblico. Inoltre entro 6 mesi dalla data di raggiungimento dei 1.200 MW saranno determinate le misure per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 3.000 MW entro il 2016.

**27) L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?**

Le tariffe incentivanti e il premio non sono cumulabili con: incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento; certificati verdi; titoli di efficienza energetica. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche è prevista la cumulabilità.

**28) Come si individua la data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico?**

La data di entrata in esercizio di un impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto è collegato in parallelo alla rete;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

**29) Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?**

Secondo quanto indicato nell'allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 e dalla delibera AEEG 90/07 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):

- documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02 firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professione; corredati di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell'impianto fotovoltaico su supporto informatico;
- scheda tecnica d'impianto;
- elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola;
- certificato di collaudo dell'impianto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante quanto indicato al punto 5 dell'allegato 4 del DM 19 febbraio 2007;
- copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8).

In merito alle proprietà dell'immobile, ove è stato installato l'impianto fotovoltaico, e alle autorizzazioni conseguite:

- dichiarazione di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione alla installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;

- copia del permesso di costruire ottenuto per la installazione dell'impianto, ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in tal senso

Per identificare in maniera univoca il punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio dell'incentivazione:

- copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributtrice.

Per la compilazione e l'invio delle comunicazione è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressivamente.

### **30) Viene effettuato un monitoraggio degli impianti in conto energia?**

Si. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologia impiegate per gli impianti realizzati secondo il conto energia.